CONVERSIONE DEL DECRETO LIQUIDITA': SALE A 30.000 EURO L'IMPORTO DEI PRESTITI GARANTITI AL 100%

Con la conversione in legge del D.L. n. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità" avvenuta il 4 giugno, l'importo dei prestiti garantiti sale a 30.000 euro, la durata massima si allunga a 10 anni e vengono modificati i parametri che determinano l'importo massimo garantibile.
La possibilità di applicare le nuove regole ai prestiti già erogati o alle domande già presentate non sarà però automatica.

La legge di conversione apporta numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale PMI (articolo 13, comma 1, lettera m). In breve, le principali novità riguardano:

1. **l'ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni;**
2. **l'importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 a 30.000 euro;**
3. **la modifica dei parametri ai fini del calcolo dell'importo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all'anno 2019).**

Il tutto accompagnato da una forte semplificazione delle procedure, essendo ora prevista la presentazione di una autocertificazione "rafforzata" (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall'esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).

Prestiti già erogati e istanze pendenti

La legge di conversione introduce un nuovo punto "m-bis" che permetterà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo all'importo finanziato ed alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.
Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).
Questa è la teoria, ma nella pratica sussistono diversi punti interrogativi su come dovranno operare i soggetti interessati all'adeguamento delle condizioni.

Probabilmente, in nessun caso si potrà avere un adeguamento automatico ai nuovi parametri della pratica già avviata, ma l'impulso dovrà sempre pervenire dal soggetto beneficiario, che non necessariamente potrebbe avere interesse a modificare sia la durata sia l'importo del finanziamento garantito.

È anche molto probabile che chi vorrà modificare l'importo del finanziamento garantito, incrementandolo fino a 30.000 euro, dovrà compilare un nuovo modulo contenente la nuova autocertificazione "rafforzata" in fase di predisposizione da parte del Fondo di garanzia PMI.
Ciò perché dovrà essere formalizzata una nuova richiesta che riguarda sia l'importo del finanziamento sia quello della correlata garanzia.
Alcuni dubbi potrebbero anche sorgere per il caso in cui il soggetto intenda solamente estendere la durata del finanziamento da 6 a 10 anni, senza modificare l'importo garantito: verrà adeguata automaticamente la durata della garanzia alla durata del finanziamento oppure occorrerà, anche qui, inoltrare una specifica richiesta al Fondo?

Vi sono, pertanto, alcuni interrogativi che attendono una risposta in tempi brevi.
È comunque probabile che una grande parte delle domande già inoltrate (siano esse già approvate oppure ancora in fase di lavorazione) dovranno essere nuovamente lavorate per integrarle con i nuovi parametri.

Cordiali saluti.

Roma, 5 giugno 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELBORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA